



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Struttura per la Progettazione

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71, COMMA 3, DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA C.D. RAFFORZATO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DELL'EX STA.VE.CO, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA GIUSTIZIA DI BOLOGNA" – SCHEDA PATRIMONIALE BOD0040**

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

**CPV: 71240000-2**

**CUP: E38G20000180001**

**CIG: A00FB0DD44**

## Sommario

PREMESSA.....	4
1. CONFLITTI DI INTERESSE.....	5
2. OGGETTO DEL SERVIZIO .....	5
3. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	10
4. DESCRIZIONE DEL COMPENDIO.....	16
5. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	16
6. COSTO DELL'INTERVENTO E STIMA DEI SERVIZI .....	23
7. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL'OFFERTA .....	24
8. DOCUMENTAZIONE SU CUI EFFETTUARE LA VERIFICA.....	25
9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO L'AGENZIA E VERSO TERZI .	26
10. CRITICITA' MINIME DA RICERCARE NEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO- ECONOMICA.....	27
10.1. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELLE RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE .....	27
10.2. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEI MODELLI E NEGLI ELABORATI GRAFICI .....	28
10.3. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEI CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI.....	28
10.4. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL DISCIPLINARE DESCRITTIVO.....	28
10.5. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELL'ELENCO PREZZI .....	29
10.6. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELLA PROGETTAZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE .....	29
11. CRITICITA' MINIME DA RICERCARE NEL PROGETTO ESECUTIVO.....	29
11.1. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELLA RELAZIONE GENERALE.....	29
11.2. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEI MODELLI E NEGLI ELABORATI GRAFICI .....	29
11.3. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL PIANO DI MANUTENZIONE .....	30

11.4. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL PIANO DI SICUREZZA .....	30
11.5. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELLA PROGETTAZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE .....	31
12. VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA.....	31
13. VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO.....	31
14. DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLE OPERE PUBBLICHE (AINOP) .....	32
15. GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO.....	33
16. PRESTAZIONI ACCESSORIE .....	33
17. DURATA DEI SERVIZI .....	34
18. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI .....	35
19. CONDIZIONI E MODALITÀ E DISCIPLINA DEI PAGAMENTI .....	36
20. COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE DEL SERVIZIO.....	37
21. COMUNICAZIONI DALL'APPALTATORE DEL SERVIZIO .....	37
22. STRUTTURA OPERATIVA DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO .....	38
23. LUOGO DI ESECUZIONE.....	38
24. LINGUA UFFICIALE .....	39
25. GARANZIE E POLIZZA.....	39
26. MODIFICA DEL CONTRATTO.....	40
27. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI.....	40
28. INCOMPATIBILITÀ .....	40
29. OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE.....	40
30. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	41
31. ALLEGATI.....	42

## **PREMESSA**

Lo Stato è proprietario in Bologna del complesso immobiliare denominato “Ex STA.VE.CO”, dichiarato di particolare interesse storico dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, giusto decreto del Direttore Regionale del 04/04/2007, ed individuato tra gli immobili dello Stato, in virtù del Decreto Direttoriale del 03/11/2014 (pubblicato in G.U. n. 260 dell'08/11/2014) e successivo Decreto Direttoriale di rettifica dell'11/03/2015 (pubblicato in G.U. n. 65 del 19/03/2015).

In data 18/01/2018, al fine di procedere alla “Rifunzionalizzazione e adeguamento dell’edificio di proprietà dello Stato denominato “Ex STA.VE.CO”, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Ministero della Giustizia, l’Agenzia del Demanio, il Comune di Bologna, la Corte di Appello di Bologna, la Procura Generale presso la citata Corte di Appello e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia-Romagna.

Nell’ambito del citato Protocollo di Intesa è stato istituito un Tavolo Tecnico Operativo al fine di identificare le modalità di riqualificazione e trasformazione del complesso denominato “Ex STA.VE.CO”.

Con Convenzione del 04/12/2020 il Ministero della Giustizia ha affidato all’Agenzia del Demanio le funzioni di Stazione Appaltante e di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla programmazione, ai diversi gradi di progettazione, al coordinamento della sicurezza, nonché all’esecuzione dei lavori, al collaudo e ad ogni altra attività necessaria al conseguimento dell’iniziativa, con stanziamento di risorse in capo al medesimo Ministero.

Con nota prot. n. 4461 del 16/03/2021, l’Arch. Silvano Arcamone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nonché incaricato per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici per l’affidamento dei servizi di progettazione del nuovo Parco della Giustizia di Bologna attraverso concorso di progettazione ai sensi dell’art. 154 del Codice degli Appalti.

Con nota prot. n. 25564 del 05/12/2022 il Direttore dell’Agenzia ha delegato l’Arch. Filippo Salucci, in qualità di Direttore della Struttura per la Progettazione, a curare le procedure di affidamento dei S.I.A. inerenti alla progettazione del Parco della Giustizia di Bologna, comprese le attività di verifica della progettazione e di tutti i servizi di supporto alle attività tecniche in fase di progettazione, nonché l’ Ing. Massimo Babudri, in qualità di Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, a curare le procedure di affidamento relative all’esecuzione dei lavori per la realizzazione del medesimo intervento, ivi comprese le opere di demolizione previste.

Con determina a contrarre prot. SpP n. 36 del 13/01/2023 è stato avviato un concorso di progettazione in due gradi, ai sensi dell’art. 154, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un PFTE da redigere ai sensi dell’art. 48 DL. 77/2021 al fine della realizzazione del “Parco della Giustizia di Bologna” nell’anzidetto complesso immobiliare.

Tale procedura è stata indetta con bando G.U.U.E. del 18/01/2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale, Contratti Pubblici n. 9 del 23/01/2022, sulla piattaforma “concorsiarchibo” e sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio.

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione, allegato al menzionato concorso di progettazione,

prevede che durante la predisposizione dei documenti progettuali, la Stazione Appaltante avvii la verifica ex art. 42 D. Lgs 36/2023 *in progress*.

Nelle more della conclusione della procedura di cui alle superiori premesse, segnatamente a far data dal 01/07/2023, è entrato in vigore il D. Lgs. 36/2023. Con nota prot. SpP n. 18997.U del 01/08/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023 l'Arch. Silvano Arcamone e il team in suo supporto per il servizio in oggetto.

I servizi tecnici relativi all'intervento in oggetto sono quindi, allo stato, in corso di esecuzione.

Stante quanto sopra, si rende necessario dare avvio, per le ragioni di urgenza attestate dal RUP e riconducibili alla necessità di ridurre il peso delle locazioni passive attualmente sostenute per gli uffici giudiziari di Bologna, ad una procedura aperta ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di verifica ex art. 42 del D. Lgs. 36/2023 relativo al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica c.d. rafforzato e del progetto esecutivo dell'intervento di valorizzazione e rigenerazione urbana dell'area dell'ex STA.VE.CO, al fine della realizzazione del "Parco della Giustizia di Bologna".

Il servizio di verifica comprende una pluralità di prestazioni da affidare al medesimo operatore economico, e disciplinate secondo quanto dettagliatamente esplicitato nel prosieguo.

## **1. CONFLITTI DI INTERESSE**

Si precisa che lo svolgimento dell'attività di verifica progettuale è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo intervento, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo come meglio dettagliato nella documentazione di gara.

Agli affidatari dei servizi di verifica si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore, per lo svolgimento dell'incarico, dovrà dichiarare l'insussistenza di cause di incompatibilità per conflitti di interesse.

## **2. OGGETTO DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'Appalto è l'affidamento del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico economico c.d. rafforzato e del progetto esecutivo, nonché la verifica del processo di gestione informativa e degli attinenti modelli BIM, relativi all'intervento di valorizzazione e rigenerazione urbana dell'area dell'ex STA.VE.CO, al fine della realizzazione del "Parco della Giustizia di Bologna".

Il servizio di verifica della progettazione richiesto riguarda la documentazione completa del:

- progetto di fattibilità tecnico-economica c.d. rafforzato, redatto dal vincitore del Concorso di Progettazione, svoltosi in due fasi, secondo le modalità specificate nelle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" elaborate dal Mims nonché e quanto indicato nel Documento di Indirizzo alla progettazione posto a base del Concorso di progettazione;

- progetto esecutivo, comprensiva della documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, servizio che verrà affidato congiuntamente all'esecuzione dei lavori secondo l'art. 48 D.L. 77/2021.

Per entrambe le fasi è inclusa la verifica del progetto delle demolizioni.

Le attività richieste dovranno essere svolte secondo le prescrizioni indicate nell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 e nell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, tenendo in considerazione, per la verifica relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica, la rispondenza a quanto richiesto nel Documento di Indirizzo alla progettazione posto alla base del Concorso di progettazione (Allegato 3).

Relativamente alle varie fasi progettuali che saranno sottoposte alla verifica di cui al presente Capitolato, concordemente a quanto indicato nei documenti posti a base gara del Concorso di progettazione, si evidenzia che la progettazione dell'intervento di cui in oggetto seguirà i seguenti step:

FASE PROGETTUALE	SOTTOFASE PROGETTUALE	VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
<b>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA</b> <b>- PFTE c.d. rafforzato-</b>	<b>PFTE FASE 2 (*)</b> PFTE per le finalità art. 48 DL 77/2021 (necessario alla Conferenza dei servizi)	Elaborati progettuali della FASE 2 come dettagliati nel D.I.P. del Concorso di Progettazione.
	Espletamento della <b>CONFERENZA DI SERVIZI</b> ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. e ii.	-
	<b>FASE 3 + FASE 4</b> FASE 3: aggiornamento e/o integrazione del progettista di tutti gli elaborati precedentemente prodotti secondo le eventuali osservazioni e/o prescrizioni che gli enti invitati avranno presentato. FASE 4: Elaborazione PFTE per le finalità art. 48 DL n. 77/2021 (appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori)	Elaborati progettuali della FASE 4 come dettagliati nel D.I.P. del Concorso di Progettazione.
<b>VALIDAZIONE DEL</b>	-	-

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA		
<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>  - PE -  (affidamento congiunto P.E. e esecuzione lavori)	<b>PE</b>  Progettazione esecutiva	Elaborati progettuali del P.E. elaborati secondo quanto indicato nell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e nell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023

(\*) per coerenza e continuità con la progettazione da sottoporre a verifica, la denominazione delle fasi progettuali del PFTE rispetterà la medesima denominazione indicata nel Documento di Indirizzo alla Progettazione del Concorso di progettazione.

L'attività di verifica ricomprenderà la coerenza e rispondenza di ogni modello prodotto nelle fasi di progettazione di cui sopra, a quanto definito nelle Linee Guida di processo BIM denominate "BIMMS" e alle Specifiche metodologiche "BIMSM", nonché al Piano di gestione Informativa redatto dai progettisti, con particolare riguardo al Livello di fabbisogno Informativo, in termini di informazioni alfanumeriche, geometriche e documentali, e per ogni tipologia di modello prodotta nell'ambito del servizio, nonché assicurarsi che siano state correttamente utilizzate la codifica e la nomenclatura adottate dall'Agenzia del Demanio, così come riportata nei succitati documenti di processo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti delle Linee Guida di produzione informativa BIMMS anche durante l'esecuzione del servizio, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai progettisti il recepimento delle stesse nel modello informativo BIM. Pertanto, i verificatori, previo confronto con la stazione appaltante, dovranno accertarsi che i modelli informativi prodotti dai progettisti, siano conformi alle linee guida BIMMS effettivamente utilizzate in fase di progettazione.

In allegato al presente capitolato tecnico prestazionale sono riportati i capitolati informativi BIMSM da utilizzare per verificare la rispondenza dei modelli alle Linee Guida BIM dell'Agenzia del Demanio, specifici per ogni livello di progettazione, ed in particolare:

- Verifica PFTE: redatti in conformità alle linee guida BIMMS 2021;
- Verifica Progetto Esecutivo e Coordinamento della Sicurezza – CSP: redatti in conformità alle linee guida BIMMS 2023 e riportati a titolo esemplificativo; la stazione appaltante fornirà agli affidatari del presente servizio gli effettivi capitolati informativi che saranno utilizzati dai progettisti dell'esecutivo, a seguito della pubblicazione della gara di appalto integrato.

Tutte le attività andranno svolte parimenti sui modelli in formato natio e in formato aperto .ifc, verificando che siano stati correttamente coordinati i modelli disciplinari e/o blocchi funzionali.

Andrà inoltre verificato il **coordinamento tra i modelli e gli elaborati** alfanumerici e bidimensionali da esso generati, nonché la **coerenza tra modello natio e \*IFC** da esso generato.

Ad esito delle verifiche, l'Appaltatore produrrà i report in formato interoperabile .bcf (e altri formati previsti dal capitolato di gara) nonché le relazioni e checklist di verifica, necessari alla risoluzione di eventuali non conformità rilevate, da condividere con l'O.E. e con la S.A., attraverso la

piattaforma di condivisione dati upDATE, in uso all'Agenzia del Demanio. A tal fine, verrà **abilitato l'accesso** al Responsabile della verifica, individuato dall'Appaltatore, alla piattaforma **upDATE** laddove, inoltre, sarà possibile reperire tutti gli elaborati e i modelli prodotti nell'ambito del servizio oggetto di verifica.

Nel caso di raggruppamento di concorrenti, il Verificatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del Gruppo di Lavoro. A tal fine, in fase di assegnazione dell'incarico dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento ed interfaccia tra il Raggruppamento e la Stazione Appaltante, figura che dovrà partecipare alle riunioni che si terranno a seguito di convocazione del RUP, presso gli uffici dell'Agenzia del Demanio o in modalità telematica, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso il complesso oggetto dell'intervento e con i rappresentanti degli Uffici destinatari del compendio. Il professionista che si occuperà di svolgere la funzione di collegamento e interfaccia tra il Raggruppamento Appaltatore e la Stazione Appaltante oltre a possedere l'esperienza necessaria per svolgere le funzioni affidategli e l'abilitazione prescritta dalla normativa vigente dovrà possedere i requisiti necessari a svolgere adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità.

Nell'oggetto dell'appalto sono altresì comprese le attività di seguito specificate:

- proporre al competente Responsabile Unico del Progetto per la progettazione i provvedimenti più opportuni per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o esecutivo;
- analizzare e valutare tutti i documenti emessi dai progettisti per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o permessi che si dovessero rendere necessari prima dell'inizio delle attività di realizzazione dell'opera.

Il Verificatore deve impostare e mantenere un "Registro delle non conformità", oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformità individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato dal Verificatore al fine di identificare le non conformità ricorrenti e di richiedere al Progettista l'eventuale attuazione di adeguate azioni correttive, specificando, ove possibile, il riferimento normativo della non conformità (esempio Legge, Decreto, articolo, comma ecc.).

La Stazione Appaltante, con il presente appalto, intende avvalersi non soltanto delle singole prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità del Verificatore. Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che il Verificatore assume anche il ruolo di supporto dell'Agenzia, volto non soltanto all'adempimento dei Servizi, ma anche, per mezzo dei Servizi, all'adempimento ottimale delle attività del progettista connesse con la realizzazione del progetto. Durante la stesura di ciascun livello progettuale l'appaltatore è tenuto ad una fase di monitoraggio preliminare, per tutti i livelli di progettazione, seguendone lo sviluppo in itinere per una **verifica in progress** che dovrà iniziare pertanto contemporaneamente alla progettazione, per una conoscenza graduale delle scelte operate dai progettisti e la seguirà parallelamente in tutte le fasi di elaborazione del progetto, rendendo più rapidi

ed efficaci i controlli sul progetto finale ed abbattendo così i tempi successivi di verifica.

Considerata la complessità dell'intervento sono previsti incontri per la verifica della progettazione contestualmente agli aggiornamenti intermedi degli elaborati progettuali che investirà tutti gli aspetti, tecnici, normativi e autorizzativi dell'opera da realizzare secondo delle modalità di analisi della documentazione che prevedono anche l'eventuale contraddittorio con i progettisti.

Si precisa che nell'ambito della verifica in progress le funzioni e le responsabilità fra progettisti e l'appaltatore Verificatore rimangono distinte, la progettazione è in carico interamente al progettista, l'Appaltatore non può interferire né influenzare le scelte progettuali e la sua funzione sarà quella di verificare la qualità del servizio di progettazione.

L'appaltatore dovrà favorire l'utile prosecuzione del processo progettuale, senza rallentarlo e pertanto è tenuto a coordinarsi con i progettisti, in parallelo con lo sviluppo del progetto stesso, al fine di anticipare l'individuazione di potenziali criticità in una fase in cui la risoluzione risulta più agevole ed immediata, ed evitare la riproposizione di errori per le parti di progetto in via di sviluppo e riducendo pertanto il numero e l'entità delle integrazioni/rielaborazioni progettuali.

L'appaltatore dovrà predisporre vari step intermedi di controllo su "pacchetti parziali di elaborati", che corrisponderanno alle consegne intermedie previste, con l'emissione di appositi "Rapporti tecnici di monitoraggio" per ciascun pacchetto progettuale esaminato.

Attraverso detti Rapporti tecnici l'Appaltatore dovrà analizzare ed esaminare vincoli e problematiche di progetto, definendo le strategie di risoluzione delle non conformità evidenziate.

La verifica in progress dovrà far raggiungere al progetto, già in fase di sviluppo dei singoli pacchetti, un adeguato livello di completezza, così da ottimizzare i tempi di verifica del progetto complessivo e la sua approvazione.

A tal fine l'appaltatore dovrà:

- entro 5 (dieci) giorni dal ricevimento da parte delle Stazione Appaltante del piano di lavoro e del Piano di Gestione Informativa (PGI) forniti dai progettisti, trasmettere al RUP il **programma delle verifiche** contenente le procedure e le modalità di esecuzione del servizio, nel rispetto delle fasi e dei tempi indicati nel presente capitolato, nonché il **Piano di gestione informativa (pGI)** elaborato attraverso la compilazione del template "BIMSO - Specifica Operativa per oGI – Servizi di Verifica" predisposto dalla S.A. ed allegato al disciplinare di gara. Tale programma, in base ai sopracitati documenti dei progettisti ed in accordo con gli stessi, dovrà prevedere la consegna dei "pacchetti parziali di elaborati", definendo altresì le **verifiche in progress** e la composizione dei pacchetti da esaminare in itinere con un cronoprogramma delle varie consegne documentali e momenti di controllo durante lo svolgimento delle attività di progettazione;
- partecipare a tutte le riunioni che il RUP vorrà convocare in ordine all'organizzazione ed al piano di avanzamento delle attività di verifica;
- partecipare a tutte le riunioni con il RUP e il Progettista finalizzate ad esaminare vincoli e problematiche di progetto;
- attivarsi per un confronto continuo con il Progettista;

- controllare il contenuto della progettazione durante il suo sviluppo, con l'emissione di appositi "Rapporti tecnici di monitoraggio";
- avere sotto controllo il rispetto del cronoprogramma di progetto e segnalare eventuali scostamenti temporali e suggerire correttivi;
- verificare che la qualità, i livelli di prestazione e i prezzi siano in coerenza alla copertura finanziaria dell'intervento;
- verificare che i criteri progettuali ed eventuali proposte presentate durante le due fasi del Concorso di Progettazione o durante la procedura di gara per l'affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori (proposte migliorative indicate dall'appaltatore nell'offerta tecnica metodologica) siano state adempiute e recepite nella progettazione.

La verifica oggetto del presente capitolato avrà come obiettivo finale perseguito, il raggiungimento del risultato della progettazione nella prospettiva della sua appaltabilità, cantierabilità e realizzazione di un'Opera Digitale in conformità a tutte le indicazioni in materia di applicazione della metodologia BIM fornite dalla Stazione Appaltante, non concentrandosi solo a valle delle singole fasi di progettazione ma svolgendosi in parallelo e in progress con le stesse.

### **3. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia di "appalti pubblici" o comunque applicabili al caso di specie. Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.

Devono inoltre essere rispettati tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello.

Si riportano di seguito a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune delle principali norme di riferimento:

#### **Norme in materia di contratti pubblici:**

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore; D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non ancora abrogate;
- Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

#### **Norme in materia edilizia – urbanistica:**

- D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e ss.mm.ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale";
- D.P.R. 24 luglio 1977 n.616: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- D.M. 2 aprile 1968 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i

fabbricati erapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da conservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti”;

- D.P.R. 447 del 20/10/1998 e s.m.i.;

#### **Norme in materia strutturale e antisismica:**

- Circolare Ministero LL.PP. 21 gennaio 2019 n. 7 “Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 17 gennaio 2018”;
- D.M. 17 gennaio 2018: “Norme tecniche per le costruzioni” NTC2018;
- D.M. 28 Febbraio 2017 n.58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati”;
- O.P.C.M. 3 maggio 2005 n. 3431: “Ulteriori modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- D.P.C.M. 21 ottobre 2003: “Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”,
- O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274 e ss.mm.ii.: “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zonasismica”;
- Legge 5 novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere in c.a. normale e precompresso ed a struttura metallica”;

#### **Norme in materia igienico sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento dellebarriere architettoniche**

- D.P.R. 24 luglio 1996 n.503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;
- D.M. 14 giugno 1989 n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
- Legge 1° ottobre 2012, n. 177: “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, in materia disicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”;
- D.lgs. 3 agosto 2009 n.106: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.lgs. 9 aprile 2008 n.81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materiadi tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

- “Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell’ambiente” vigente del Comune di Bari.
- D.M. 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015,concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”;
- D.M. 15 maggio 2020 “Ministero dell'Interno - Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”;
- D.M. 18 ottobre 2019 “Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»”;
- D.M. 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e ss.mm.ii.”;
- Decreto Ministeriale 08/06/2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per leattività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
- Decreto Ministeriale 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
- D.lgs. 28 febbraio 2012 n. 64: “Regolamento del servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art.140 del D.lgs. 13 ottobre 2005 n.217”;
- Nota D.C. PREV. del 7 febbraio 2012 prot. 1324: “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici”;
- D.M. 20 dicembre 2012: “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
- Regolamento di prevenzione incendi: D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ...”;
- Allegato I “Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi”;
- D.M. 16 febbraio 2007: “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”;
- D.M. 9 marzo 2007: “Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”;
- D.M. 9 maggio 2007: “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”;
- D.M. 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
- D. Lgs. 8 marzo 2006: “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003 n. 229”;
- D.M. 28 aprile 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici a combustibili liquidi”;

- D.M. 15 settembre 2005: “Regola tecnica di prevenzione incendi per vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi”;
- D.M. 3 novembre 2004: “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”;
- D.M. 22 novembre 2002 “Disposizioni in materia di parcheggio di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”;
- Circolare 1° marzo 2002 n.4: “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”;
- D.M. 12 aprile 1996: “Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;
- D.M. 1° febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”;
- D.M. 30 novembre 1983: “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”

#### **Norme in materia di impianti tecnologici**

- Legge n. 186 del 1 marzo 1968 – Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e l’installazione degli impianti elettrici;
- D.M. 37 del 22/01/2008 e s.m.i. – Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
- CEI EN 60947 – Apparecchiature a bassa tensione.

#### **Norme in materia di risparmio e contenimento energetico**

- D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. (21G00214)”
- D.Lgs. 10 Giugno 2020, n.48: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”.
- D.M. 26 giugno 2015: “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
- D.M. 26 giugno 2015: “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”;
- D.M. 26 giugno 2015: “Adeguamento del decreto del MISE 26 giugno 2009 – Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;

- D.Lgs. 4 luglio 2014 n. 102: “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art.4, comma 1), lettere a) e c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192”;
- il Decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”;
- la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63”;
- D.M. 26 giugno 2009: “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”;
- D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 192/05, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- D. Lgs. 311/06 “Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/05, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- D. Lgs. 19 agosto 2005 n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- D. Lgs. 192/05 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- D.M. 2 aprile 1998: “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”;
- D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici e ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”;
- Legge 9 gennaio 1991 n.10: “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Roma.

### **Norme in materia di adattamento al cambiamento climatico**

- Communication from the Commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions empty, “Forging a climate- resilient Europe - the new EU Strategy on Adaptation to Climate Change”, COM/2021/82 final;

- Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions, “A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives”, COM/2020/662 final
- European Commission (2015), Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MATTM, 2013;
- Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, MiTE, versione giugno 2018, (in revisione).

### **Norme in materia di acustica**

- Legge 447/95 s.m.i. Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. del 05.12.1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 – Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
- D.P.C.M. del 01.03.1991 – Limiti massimi di esposizione del rumore negli ambienti abitativi enell'ambiente esterno;
- D.P.C.M. del 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.M. Ministro Ambiente del 16.03.1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

### **Norme in materia di BIM**

- D.M. 560/2017 e ss.mm.ii.;
- Art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- Serie ISO 19650 e UNI EN ISO 19650;
- Serie UNI 11337.

### **Norme in materia di Sostenibilità ambientale ed inquinamento**

- Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (edizione 2023) – Decreto MASE 3 Agosto 2023;
- D.M. 23 giugno 2022 n. 256: “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi “
- D.M. Ambiente 27 settembre 2017: “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”;
- D.M. Ambiente 07 marzo 2012- all.1: “Servizi energetici per gli edifici, di illuminazione e forza motrice e di riscaldamento e raffrescamento”;

- D.M. Ambiente 25 luglio 2011 – all.2: “Acquisto di serramenti esterni”;
- D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale”;
- La progettazione dell'intervento dovrà rispettare le indicazioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ove queste risultino applicabili.

#### **4. DESCRIZIONE DEL COMPENDIO**

Al fine di consentire un'attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse alle attività di verifica del progetto, si rimanda al Documento di Indirizzo alla Progettazione (che si allega) posto a base del Concorso di Progettazione, nel quale è riportata una puntuale descrizione del compendio.

#### **5. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per l'espletamento del servizio richiesto e tutte le spese della presente procedura, comunque legate alla stipula del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso ovvero della sua registrazione, ove necessaria.

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio richiesto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore del servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e di quello di verifica del progetto esecutivo, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante nei documenti contrattuali.

In particolare, sono a carico dell'Appaltatore del servizio, a titolo esemplificativo:

- a) l'invio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, di tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto di appalto;
- b) il mantenimento della composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore del servizio o da questo non prevedibili;
- c) la correzione, l'integrazione o il rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che risultino errati, ancorché approvati dalla Stazione Appaltante;
- d) gli oneri e le spese non specificatamente indicate, ma comunque necessari per l'esecuzione del servizio;
- e) l'onere di redigere ogni proprio atto in modo che non possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte progettuali/architettoniche acclamate dagli elaborati facenti parte della fase

progettuale precedente. Tali modifiche qualora strettamente necessarie dovranno preventivamente ed esplicitamente essere autorizzate dal RUP.

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari o utili per l'ottimale espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore del servizio.

Al fine di ottimizzare la prestazione e di renderla interattiva con la fase di progettazione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio alla fase di verifica dei progetti anche prima della loro conclusione.

A partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, all'Appaltatore potranno essere trasmessi, per le verifiche parziali e preliminari, elaborati di progetto costituenti in misura parziale, le elaborazioni relative a specifici ambiti o parti di ambiti e la documentazione inerente alle attività preliminari alla progettazione. Tale documentazione sarà esposta dal progettista in un fascicolo contenente le risultanze delle attività preliminari alla progettazione.

Le verifiche da effettuare sul progetto di fattibilità tecnico-economica e sul progetto esecutivo devono essere condotte sulla documentazione progettuale completa e consegnata formalmente e in particolare deve accertare:

- a) per il PFTE c.d. rafforzato, la completezza della progettazione e la rispondenza ai contenuti ed elaborati di cui all'art. 3.2 delle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" elaborate dal Mims nonché a quanto indicato nel Documento di Indirizzo alla progettazione posto a base del Concorso di progettazione;
- b) per il Progetto esecutivo, la completezza della progettazione e la rispondenza ai contenuti ed elaborati di cui all'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e al relativo allegato I.7, nonché a quanto verrà meglio specificato nel Capitolato Tecnico che verrà posto a base gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione lavori;
- c) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- d) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- e) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- f) la minimizzazione dei rischi d'introduzione di varianti e di contenzioso;
- g) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- h) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- i) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

j) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.

Le verifiche da effettuare per lo svolgimento del servizio devono essere condotte sulla documentazione progettuale e su quanto riportato nel presente capitolato, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità;

intendendosi per:

**a) affidabilità;**

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

**b) completezza e adeguatezza;**

1. la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale
4. la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

**c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;**

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla corretta utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

#### **d) compatibilità;**

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel Documento di Indirizzo alla Progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
  - 2.1) inserimento ambientale;
  - 2.2) impatto ambientale;
  - 2.3) funzionalità e fruibilità;
  - 2.4) stabilità delle strutture;
  - 2.5) topografia e fotogrammetria;
  - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
  - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
  - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  - 2.9) sicurezza antincendio;
  - 2.10) inquinamento;
  - 2.11) durabilità e manutenibilità;
  - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
  - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

La verifica da parte del soggetto preposto al controllo va effettuata sui documenti specificati ai precedenti paragrafi anche se non previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione relativa, nonché sui documenti frutto di specifiche prestazionali per la redazione della documentazione posta a carico del progettista.

A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si dovrà:

**A) per le relazioni generali:** verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;

#### **B) per le relazioni di calcolo:**

1. verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

**C) per le relazioni specialistiche:**

1. verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
  - 1) le specifiche esplicitate dalla Stazione Appaltante;
  - 2) le norme cogenti;
  - 3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
  - 4) le regole di progettazione;

**D) per gli elaborati grafici,**

verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

**E) per i Modelli BIM**

il servizio di verifica dei modelli informativi BIM comprende le seguenti attività:

- a) **Verifica del processo di gestione informativa:** si intende l'insieme delle attività necessarie a verificare che l'intero servizio sia stato svolto secondo le indicazioni contenute nei documenti di gara, nonché nel Piano di Gestione Informativa prodotto dall'O.E., ed in particolare:
  - Verifica della corretta codifica dei file, come specificata nelle Linee Guida per la produzione informativa (BIMMS);
  - Verifica dell'esistenza e del corretto caricamento di tutti i modelli disciplinari;
  - Verifica della corrispondenza tra modello BIM ed elaborati da esso estrapolati, nonché tra dati, informazioni e contenuti informativi generati dal modello, e dati, informazioni e contenuti informativi non generati dal modello (LC3)
- b) **Controllo visivo dei modelli:** si intendono tutte le attività svolte da un operatore, propedeutiche alle successive verifiche automatizzate (Model checking) necessarie ad accertare, per ogni modello prodotto:
  - La leggibilità dei file;
  - La corretta esportazione in formato .ifc di tutti i modelli nativi;
  - La corretta scomposizione disciplinare, nonché ulteriori tipologie di scomposizione previste dal pGi in coerenza con quanto previsto nelle BIMMS e nel pGi;

- La corretta geolocalizzazione dei modelli nonché il posizionamento dei modelli rispetto alle coordinate relative;
  - Il corretto livello di fabbisogno informativo geometrico, in coerenza con quanto previsto nelle BIMMS e nel pGi;
  - La corretta ricomposizione geometrica dei modelli disciplinari in formato .ifc nella piattaforma non proprietaria, dell'intera opera digitale;
  - L'avvenuto e corretto coordinamento del blocco funzionale "Fabbricato";
  - La corrispondenza geometrica degli oggetti presenti nei modelli in formato natio e in formato .ifc.;
- c) **Model Checking:** si intende l'insieme delle attività svolte da un operatore, con il supporto di software specifici, quali:
- Verifica della corretta appartenenza degli elementi ai modelli disciplinari di pertinenza come richiesto nelle BIMMS;
  - Clash detection, ovvero verifica delle interferenze e/o delle incoerenze su dati e informazioni all'interno dello stesso Modello disciplinare o tra più Modelli appartenenti ad una stessa disciplina (LC1), nonché tra modelli appartenenti a discipline diverse (LC2);
  - Code checking, ovvero la verifica dell'avvenuta e corretta classificazione e codifica degli elementi secondo le linee guida BIMMS, nonché dell'avvenuta e corretta caratterizzazione degli elementi attraverso l'uso delle proprietà richieste all'interno della Specifica Metodologica (BIMSM) raggruppate secondo i corretti Pset;
- d) **Redazione report e verbali di verifica durante la fase di verifica:** Lo svolgimento delle attività di verifica, così come descritte nel presente paragrafo, dovrà essere documentata dall'Appaltatore attraverso la produzione del report di verifica, prodotto tramite apposito software, riportante in maniera puntuale le eventuali criticità e/o non conformità riscontrate, nonché le azioni proposte per il loro superamento.

**F) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto**

- verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare e che la stessa non ponga oneri e/o spese (diverse rispetto a quelle imposte per legge) a carico della Stazione Appaltante senza che la stessa abbia manifestato il proprio assenso;
- verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

**G) per la documentazione di stima economica** verificare che:

- i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
- i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un

dato nei prezziari;

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
- gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
- le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
- i totali calcolati siano corretti;
- il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;
- le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
- i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

#### **H) per il quadro economico**

- verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto:
  - dalle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" relativamente al PFTE;
  - dall'articolo 17 dell'all. I.7 del D.Lgs 36/2023 relativamente al progetto esecutivo;
- verificare che sia stato redatto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale è riferito e che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dalle norme di legge e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso, verificando anche la quantificazione dei singoli costi rientranti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.

#### **I) per gli aspetti rivolti alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance**

- Verificare l'analisi svolta in merito agli impatti dell'opera sull'ambiente e sul contesto sociale, analizzando nel dettaglio la Relazione di sostenibilità dell'opera;
- verificare il recepimento dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 nei documenti progettuali coinvolti ed attraverso la redazione di una specifica relazione CAM per la verifica puntuale dei criteri;

- verificare l'applicazione dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale in tutta la fase di progettazione, anche attraverso la redazione della specifica relazione di Rendicontazione sui protocolli di sostenibilità energetico-ambientale, anche al fine di verificare il raggiungimento del livello di certificazione atteso dalla Stazione Appaltante; eseguire un controllo qualitativo e quantitativo in fase di progettazione esecutiva degli elaborati che andranno trasmessi all'Ente Terzo Certificatore ai fini della revisione in fase di progettazione (design review);
- Verifica del rispetto degli "Obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio", come dettagliati nel Documento di indirizzo alla progettazione del Concorso di Progettazione, verificando che questi siano stati adeguatamente tenuti in considerazione nella progettazione dell'intervento e sviluppati nella specifica Relazione sugli obiettivi ESG\_AdD.

#### **J) per il piano di sicurezza e di coordinamento,**

verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

**I) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge** previste per il livello di progettazione.

Lo svolgimento delle attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

Verbali e rapporti devono essere celermente trasmessi alla Stazione Appaltante entro i termini fissati al paragrafo "Durata delle verifiche".

Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato del servizio deve riportare le risultanze dell'attività svolta.

## **6. COSTO DELL'INTERVENTO E STIMA DEI SERVIZI**

La stima presunta dei relativi interventi è pari ad € 178.840.295,12 (incluse le opere di demolizione) a cui corrisponde un quadro economico di previsione predisposto dalla Stazione Appaltante pari ad € 277.505.749,24. Tale valore corrisponde al costo previsto complessivo dell'opera, incluso l'importo lavori, per la sicurezza e per le somme a disposizione dell'amministrazione (imprevisti, oneri fiscali, oneri per prestazioni professionali, spese tecniche di progettazione e collaudo ecc).

Con riferimento alla stima sommaria del costo dei lavori sopra riportato è stato possibile procedere alla determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi tecnici connessi, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17/06/2016.

L'importo per i servizi tecnici inerenti alla procedura in oggetto oltre IVA e oneri di legge è il seguente:

Descrizione servizi	Importo
Verifica PFTE (fase 2 del DIP)	€ 525.960,07

Verifica PFTE (fase 4 del DIP)	€ 1.139.580,16
Verifica progetto esecutivo	€ 1.139.580,16
<b>Importo totale della prestazione</b>	<b>€ 2.805.120,40</b>

Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0 (Zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Per il calcolo del compenso delle prestazioni professionali vedi l'allegato 4 - Calcolo corrispettivi.

## **7. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE AL MOMENTO DELL'OFFERTA**

La Stazione Appaltante metterà a disposizione dell'Appaltatore il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativa al Concorso di progettazione.

Sulla base di detta documentazione il concorrente dovrà formulare la propria offerta tenendo in considerazione, altresì, che al progettista è chiesto che venga posta massima attenzione ai seguenti aspetti:

- 1) Rispetto di tutti gli obiettivi evidenziati all'interno del Documento di Indirizzo alla Progettazione posto a base del Concorso (in particolare parte II, par. 6), rivolti alla
  - a. Progettazione urbanistica;
  - b. Rapporti dimensionali, volumetrici e paesaggistici
  - c. Distribuzione
  - d. Qualità architettonica;
  - e. Restauro
  - f. Accessibilità
  - g. Viabilità
  - h. Mobilità (Infrastrutture ciclabili, Spazi e percorsi pedonali);
  - i. Aree di sosta
  - j. Aree a verde e la progettazione del parco;
  - k. Progettazione biofilica - Benessere umano ed ecologico
  - l. Progettazione strutturale;
  - m. efficienza energetica e dotazioni impiantistiche e
  - n. Obiettivi relativi alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell'opera ESG (CAM, Protocolli di sostenibilità e obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio);
  - o. Acustica.

- 2) Redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e cantierabile;
- 3) Maggior controllo sulla spesa pubblica e conseguente razionalizzazione della stessa;
- 4) Reperibilità tempestiva e attendibilità delle informazioni utili per la gestione dell'opera nella successiva fase di esercizio;
- 5) Maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi facilmente e tempestivamente reperibili, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo di vita dell'opera;
- 6) Mitigazione del rischio di varianti in corso d'opera grazie ad un maggior coordinamento della progettazione multidisciplinare.

## **8. DOCUMENTAZIONE SU CUI EFFETTUARE LA VERIFICA**

I servizi richiesti riguardano la verifica della documentazione completa del progetto di fattibilità tecnico-economica c.d. rafforzato e del progetto esecutivo tutto realizzato in modalità BIM, comprensivi della documentazione inerente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quanto riportato nei successivi paragrafi.

Per svolgere l'attività di verifica verrà abilitato, ad un responsabile della verifica individuato dall'Appaltatore, l'accesso all'ACDat di proprietà dell'Agenzia del Demanio (denominata upDATE), dove sarà possibile reperire tutti gli elaborati e i file firmati digitalmente dai Progettisti e dove dovranno essere caricati i report ed i verbali di verifica in apposita area dedicata ai verificatori.

E' da considerarsi incluso nella documentazione di cui al periodo precedente ogni elaborato predisposto ai fini del rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi prevista a valle della fase 2 (a mero titolo di esempiopareri VV.FF., nulla osta S.B.A.A. ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché per garantire l'ottenimento, a lavori ultimati, di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa applicabile al caso di specie (a titolo di esempio certificato di collaudo statico, certificato di agibilità, ecc.).

Sono incluse nei servizi da affidare le attività di verifica per tutta la documentazione riguardante le verifiche sismiche previste dalle normative vigenti, necessarie a determinare eventuali interventi di tipo strutturale e sulla documentazione inerente agli interventi strutturali.

In fase di progettazione esecutiva, la verifica includerà anche controllo qualitativo e quantitativo degli elaborati progettuali relativi alla rendicontazione dei crediti del protocollo di sostenibilità energetico-ambientale che verrà adottato per l'intervento, elaborati che eventualmente andranno successivamente trasmessi all'Ente Terzo Certificatore ai fini della revisione in fase progettuale; la verifica dovrà inoltre verificare il raggiungimento del livello di certificazione atteso dalla Struttura

Appaltante.

È da ritenersi facente parte della documentazione su cui svolgere i servizi da affidare, infine, tutto quanto ricompreso oltre ai contenuti minimi delle fasi progettuali previste dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici e per la tipologia di lavori da eseguire.

Si dovrà tenere in conto che è richiesto al progettista di fare riferimento ai criteri ambientali minimi del Ministero dell'Ambiente in vigore al momento della progettazione di fattibilità tecnico economica e della progettazione esecutiva. (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>)

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, o per le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione. Per quanto detto sono da intendersi comprese nell'importo offerto dal Concorrente ogni successiva verifica di tutti o parte degli elaborati non ritenuti adeguati alla prima verifica, sia che essi facciano parte del progetto di fattibilità tecnico-economica sia che essi facciano parte del progetto esecutivo.

Qualora, anche dopo le approvazioni di cui al precedente periodo, venissero richieste dagli Enti competenti modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d'impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, l'Appaltatore è tenuto a verificare i nuovi elaborati resisi necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti con criteri di proporzionalità.

## **9. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE VERSO L'AGENZIA E VERSO TERZI**

L'Appaltatore del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. È responsabilità dell'Appaltatore del servizio richiedere alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima della presentazione dell'offerta, eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi.

L'Appaltatore del servizio sarà responsabile dei danni che la Stazione Appaltante fosse tenuta a risarcire agli Appaltatori/progettisti a seguito d'interventi dell'Appaltatore del servizio non improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli dei documenti contrattuali.

L'osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dalla Stazione Appaltante sullo svolgimento dei servizi e l'eventuale approvazione da parte della Stazione Appaltante di procedure adottate o di documenti comunque denominati prodotti dall'Appaltatore del servizio, non limitano né riducono la sua piena e incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti che risultassero difettosi o eseguiti in difformità agli standard usualmente adottati a livello internazionale per l'esecuzione delle attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati dal Responsabile Unico del Progetto all'Appaltatore del servizio entro trenta giorni dalla loro individuazione e comunque non oltre tre

mesi dal completamento dei servizi oggetto del contratto.

L'Appaltatore del servizio solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

## **10. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA**

Durante la fase di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica le criticità minime da ricercare sono quelle riportate nei successivi paragrafi; l'Appaltatore del servizio dovrà ampliare l'elenco delle criticità ricercate in funzione della tipologia d'intervento e della documentazione facente parte del progetto definitivo.

### **10.1. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELLE RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE**

Nelle relazioni tecniche e specialistiche le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- esattezza e completezza delle leggi a cui il progetto deve conformarsi;
- insufficiente evidenza dei criteri utilizzati per le scelte progettuali e, in particolare delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, dei criteri di progettazione delle strutture e degli impianti in relazione alla funzionalità e all'economia di gestione dell'opera;
- completezza degli elaborati trasmessi in allineamento a quanto richiesto nel Documento di Indirizzo alla Progettazione del Concorso, in particolare per la Fase 2 e la Fase 4;
- insufficiente approfondimento della verifica delle interferenze esistenti e del relativo progetto della risoluzione;
- mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nei documenti presentati in fase di Concorso di progettazione;
- incompleta definizione degli impianti presenti nel progetto (con motivazione delle soluzioni adottate) della descrizione del funzionamento complessivo della componente impiantistica e del corretto interfacciamento tra impianti e opere civili.
- mancata applicazione e incoerenza applicativa ai Criteri Ambientali Minimi, nonché mancata valutazione dei crediti relativi ai protocolli di sostenibilità energetico-ambientale e degli obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio;
- mancata definizione dei criteri e degli elaborati da prendere in considerazione nel successivo livello progettuale.

## 10.2. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEI MODELLI E NEGLI ELABORATI GRAFICI

Nei modelli BIM le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- Livello di fabbisogno informativo geometrico non adeguato alla fase progettuale;
- Livello di fabbisogno informativo alfanumerico non adeguato alla fase progettuale;
- Livello di fabbisogno informativo documentale non adeguato alla fase progettuale;
- Interferenze geometriche e incoerenze informative;
- Mancata o errata codifica e classificazione dei materiali, degli oggetti e spazi.

Negli elaborati grafici le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza nelle planimetrie delle indicazioni relative a tutti i profili significativi dell'intervento quali: strade, edifici circostanti, ecc., sia prima che dopo la realizzazione dell'intervento (stato difatto e di progetto) sebbene ne risulti precisata la posizione o la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica;
- incompletezza degli schemi funzionali e di dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- incompletezza sulle indicazioni delle reti impiantistiche esterne e sulla localizzazione delle centrali esterne dei diversi apparati con particolare riferimento ai dettagli costruttivi di attraversamento delle strutture portanti e dei compartimenti antincendio da parte delle reti.
- scarsa adeguatezza del numero di sezioni e prospetti tali da rappresentare in maniera compiuta tutti gli aspetti della progettazione;
- scelta della scala non adeguata alla rappresentazione dei particolari;
- mancato recepimento di tutte le indicazioni e le convenzioni previste dalle norme UNI relative al disegno tecnico tra cui le UNI EN ISO 3098, UNI EN ISO 128-20, UNI EN ISO 5455, UNI EN ISO 5457, UNI 938, UNI 3972, ISO 129-1:2018, UNI EN ISO 7200.

## 10.3. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEI CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

Nei calcoli delle strutture e degli impianti le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza e/o carenza degli elementi che consentono la ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- sufficiente livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

## 10.4. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL DISCIPLINARE DESCRITTIVO

Nel disciplinare descrittivo le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità, scarsa contestualizzazione, ridondanza, utilizzo di documenti "tipici" e schede tecniche di noti prodotti e/o materiali con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto.

## 10.5. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELL'ELENCO PREZZI

Nell'elenco prezzi le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- utilizzo voci di elenco prezzi non desumibili dal prezziario di riferimento della Regione Lazio in assenza di specifiche analisi dei prezzi;
- assenza di analisi dei prezzi per le voci non desumibili dal prezziario di riferimento della Regione Lazio in particolare per le componenti prefabbricate e impiantistiche;
- modifica della descrizione e/o del prezzo delle voci di elenco prezzi tratte dal prezziario di riferimento senza modifica della "tariffa" tali da creare possibilità di impugnazione del bando.

## 10.6. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELLA PROGETTAZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE

Nei documenti sulla cantierizzazione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- mancata applicazione e incoerenza applicativa dei criteri CAM sulle specifiche tecniche progettuali relative al cantiere;
- scarso grado di approfondimento dello studio dei interventi organizzativi e tecnici per la limitazione dei disagi e delle interferenze tra le attività di cantiere previste dal progetto;
- scarso grado di approfondimento delle proposte tecnologiche e organizzative finalizzate al rispetto dei tempi di esecuzione e loro effettiva applicazione;
- definizione non esaustiva delle misure per ottenere modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere.

## 11. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL PROGETTO ESECUTIVO

Durante la fase di verifica del progetto esecutivo le criticità minime da ricercare sono quelle riportate nei successivi paragrafi; l'Appaltatore dei Servizi dovrà ampliare l'elenco delle criticità ricercate in funzione della tipologia d'intervento e della documentazione facente parte del progetto esecutivo. Per quanto applicabile per gli elaborati e per i contenuti già presenti nel progetto definitivo si deve fare riferimento, altresì, a quanto riportato al capitolo precedente.

### 11.1. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELLA RELAZIONE GENERALE

Nella relazione generale le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- mancato approfondimento delle motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare eventuali variazioni alle indicazioni contenute nel progetto definitivo.

### 11.2. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEI MODELLI E NEGLI ELABORATI GRAFICI

Nei modelli BIM le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- Livello di fabbisogno informativo geometrico non adeguato alla fase progettuale;
- Livello di fabbisogno informativo alfanumerico non adeguato alla fase progettuale;

- Livello di fabbisogno informativo documentale non adeguato alla fase progettuale;
- Interferenze geometriche e incoerenze informative;
- Mancata corrispondenza tra elaborati tridimensionali e bidimensionali
- Mancata o errata codifica e classificazione dei materiali, degli oggetti e degli spazi.

Negli elaborati grafici le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente all'indicazione di tutte le lavorazioni necessarie;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla definizione dei particolari costruttivi;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alla definizione delle caratteristiche dimensionali, di assemblaggio di eventuali componenti prefabbricati;
- incompletezza delle tavole grafiche illustrative relativamente alle fasi di intervento sulle strutture;
- mancato recepimento di tutte le indicazioni e le convenzioni previste dalle norme UNI relative al disegno tecnico tra cui le UNI EN ISO 3098, UNI EN ISO 128-20, UNI EN ISO 5455, UNI EN ISO 5457, UNI 938, UNI 3972, ISO 129-1:2018, UNI EN ISO 7200;

### 11.3. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL PIANO DI MANUTENZIONE

Nel piano di manutenzione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità e/o scarsa contestualizzazione del piano;
- utilizzo di schede standard e/o documenti "tipici" con contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto;
- assenza di prospetto riepilogativo con scadenze e periodicità di ciascuna manutenzione.

### 11.4. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NEL PIANO DI SICUREZZA

Nel piano di manutenzione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- genericità e/o scarsa contestualizzazione del piano, ridondanza e/o contenuti in tal caso non pertinenti con le opere in progetto;
- scarsa leggibilità e comprensibilità dovuta ad eccessiva ridondanza;
- carenza di schemi di sintesi operativi;
- insufficiente attenzione agli enunciati dei paragrafi di cui ai contenuti minimi del piano riportati all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e secondaria importanza rilegata agli stessi per completezza in confronto con le specifiche riportate per le singole lavorazioni;
- scarsa propensione ad ampliare il contenuto del piano oltre al minimo richiesto dalla normativa vigente.

## 11.5. CRITICITÀ MINIME DA RICERCARE NELLA PROGETTAZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE

Nei documenti sulla cantierizzazione le criticità minime da ricercare sono le seguenti:

- scarso livello di approfondimento dei criteri CAM sulle specifiche tecniche progettuali relative al cantiere
- scarso grado di approfondimento dello studio degli interventi organizzativi e tecnici per la limitazione dei disagi e delle interferenze tra le attività di cantiere previste dal progetto;
- scarso grado di approfondimento delle proposte tecnologiche e organizzative finalizzate al rispetto dei tempi di esecuzione e loro effettiva applicazione;
- definizione non esaustiva delle misure per ottenere modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;

## 12. VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

A conclusione del procedimento di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economico dovrà essere redatto da parte dell'Appaltatore un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

La conclusione "positiva con prescrizione" dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto definitivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa relativa" dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare il progetto ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa assoluta", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, comporterà la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

## 13. VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

A conclusione del procedimento di verifica del progetto esecutivo dovrà essere redatto da parte dell'Appaltatore un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con prescrizioni;
- negativa relativa;
- negativa assoluta.

Tutti gli esiti, a verifiche ultimate, dovranno essere compiutamente e adeguatamente motivati.

La conclusione “positiva con prescrizione” dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare il progetto esecutivo ovvero di modificare lo stesso conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra.

L'atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto da parte della stazione Appaltante.

La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, comporta la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

Il rapporto conclusivo deve riportare le risultanze dell'attività svolta e accerta l'avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

#### **14. DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO INFORMATICO DELLE OPERE PUBBLICHE (AINOP)**

La verifica della progettazione strutturale esecutiva per la conformità alle NTC 2018 dovrà accertare anche la conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018.

L'art. 5 comma 2 ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dall'articolo 10, comma 7-bis, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020 dispone che “...al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018 ....“L’esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l’applicazione delle previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130” accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

Pertanto, L’Organismo di verifica dovrà garantire la compilazione dell’attestazione di Conformità alle NTC2018 (Certificato di conformità alle NTC 2018 secondo format Agenzia del Demanio sottoscritto dal Responsabile della Verifica Preventiva) per la sola fase di progettazione esecutiva.

## **15. GESTIONE INFORMATIVA DEL SERVIZIO**

Per lo svolgimento del seguente servizio i Responsabili nominati dall’Appaltatore avranno accesso ad **upDATE**, la piattaforma **ACDAT** proprietaria della S.A., in particolare alle cartelle nominata “*Published*” relativa al Coordinamento Territoriale, alla Documentazione, laddove saranno reperibili tutti i documenti necessari allo svolgimento del servizio, archiviati secondo l’articolazione del *Repository*, come descritto nelle Linee guida del processo BIM.

Tutti gli Elaborati richiesti dal presente servizio andranno correttamente caricati dall’Appaltatore nella cartella “Report di verifica”, relativa al Bene verificato.

## **16. PRESTAZIONI ACCESSORIE**

È onere dell’Appaltatore, qualora il progettista incaricato chieda di interfacciarsi con i rappresentanti della Stazione Appaltante, di fornire il relativo supporto al R.U.P. della procedura inerente all’incarico della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva.

L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a interfacciarsi, senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante, con gli organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o esecutivo, al rilascio di pareri o nulla osta, per acquisire e/o recepire le eventuali indicazioni, istruzioni, modalità e circolari utili ad effettuare le verifiche necessarie.

L’Appaltatore dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere, nessuno escluso, per le verifiche delle attività richieste al progettista.

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, l’Appaltatore dovrà tenerne conto in sede di offerta. Per quanto riguarda le prestazioni di verifica e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente documenti regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale di volta in volta richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente.

## 17. DURATA DEI SERVIZI

I tempi di esecuzione, come dettagliato nel Capitolato Tecnico, e ferma restando la riduzione temporale offerta, sono stati stimati in relazione all'attività di verifica finale degli elaborati progettuali in complessivi **giorni 55** (cinquantacinque).

Pertanto, i termini riportati nelle seguenti tabelle saranno oggetto di riduzione a fronte del ribasso temporale offerto in sede di presentazione dell'offerta:

Tempo massimo per l'esecuzione del servizio di verifica		
fase progettuali		giorni naturali e consecutivi
Verifica del PFTE	PFTE Fase 2 (come dettagliata nel CTP)	10
	PFTE Fase 4 (come dettagliata nel CTP)	25
Verifica della progettazione esecutiva (PE) comprensivo del progetto di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)		20
		55

In relazione alle tempistiche ed alle fasi progettuali evidenziate, e tenendo presente che l'affidamento e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economico segue le indicazioni riportate nelle Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili "*Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC*" per le finalità di cui all'art. 48 del DL 77/2021, si specifica quanto segue:

- la verifica del PFTE Fase 2 riguarderà la **verifica preventiva di primo livello del PFTE** con l'analisi degli elaborati prodotti dai progettisti per la Fase 2 (come specificata nel CTP) ai fini dell'espletamento del procedimento autorizzativo (Conferenza di Servizi); questa prevede la redazione di uno o più *Rapporti tecnici di verifica preventiva intermedio* e di un *Rapporto tecnico di verifica preventiva conclusivo*;
- la verifica del PFTE Fase 4 riguarderà la **verifica del PFTE c.d. rafforzato** con l'analisi degli elaborati prodotti dai progettisti per la Fase 3 e la Fase 4 (come specificata nel CTP) per le finalità art. 48 DL n. 77/2021; questa prevede la redazione di uno o più *Rapporti tecnici di verifica intermedi* e di *Rapporto tecnico di verifica conclusivo*;
- la verifica della progettazione esecutiva (PE) riguarderà la **verifica del progetto esecutivo redatto a valle dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori** (come specificato nel CTP); questa prevede la redazione di uno o più *Rapporti tecnici di verifica intermedi* e del *Rapporto tecnico di verifica conclusivo*.

Il cronoprogramma indicato è al netto dei tempi per le eventuali integrazioni progettuali da parte dei progettisti e dei tempi di redazione del progetto.

Per ogni fase, l'avvio dell'attività di verifica decorrerà dal verbale di avvio della prestazione di verifica,

a valle della completa consegna degli elaborati progettuali da parte degli operatori.

La tempistica riportata per ogni fase decorre dall'avvio della prestazione di verifica alla consegna del *Rapporto tecnico di verifica*; non comprende dunque gli eventuali tempi necessari per la verifica degli elaborati progettuali integrati e/o modificati a valle del *Rapporto tecnico di verifica*; tali eventuali tempistiche ulteriori, fino alla *Redazione del rapporto tecnico di verifica conclusivo*, saranno definite dal RUP (massimo **4 giorni** non soggetti al ribasso temporale offerto in sede di presentazione dell'offerta) in base all'entità delle integrazioni/modifiche richieste ai progettisti, e saranno decorrenti dalla data di consegna formale degli elaborati modificati e/o integrati prodotti dal progettista.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- per ciascuna fase il D.E.C procederà, mediante invito formale, a comunicare l'avvio della prestazione;
- la riduzione dei termini per lo svolgimento del servizio in sede di offerta sarà applicata alle singole fasi del servizio;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali troveranno applicazione le penali previste nel Capitolato Tecnico- Prestazionale e nello Schema di contratto, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico - prestazionale. Ove le penali superino tale ammontare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Per quanto concerne invece la prevista attività di verifica *in progress* la stessa avrà la medesima durata dell'attività di progettazione, prevedendosi che entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del piano di lavoro e del Piano di Gestione Informativa (pGI) forniti dai progettisti sarà programmata, in base a tali documenti e in accordo con i progettisti, la consegna di "pacchetti parziali di elaborati", definendo il **Piano delle verifiche in progress** e la composizione dei pacchetti da esaminare in itinere con un cronoprogramma delle varie consegne documentali e momenti di controllo in progress. L'attività di verifica in progress, prevista per ognuna delle fasi, sarà decorrente dal verbale di avvio della prestazione di verifica in progress ed avrà una durata temporale in funzione della fase progettuale (non conteggiata nei tempi di esecuzione del servizio).

## 18. CORRISPETTIVO DEI SERVIZI

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione dei Servizi è pari a € 2.763.939,35. L'importo s'intende pertanto onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Avuto riguardo all' oggetto dell'appalto, si riporta, quindi, di seguito la suddivisione dei compensi:

Descrizione servizi	Importo
Verifica PFTE (fase 2 del DIP)	€ 525.960,07
Verifica PFTE (fase 4 del DIP)	€ 1.139.580,16
Verifica progetto esecutivo	€ 1.139.580,16
	<b>Importo della prestazione € 2.805.120,40</b>

## 19. CONDIZIONI E MODALITA E DISCIPLINA DEI PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato secondo le seguenti modalità:

<b>Modalità di liquidazione</b>	<b>Macro Prestazioni del contratto</b>	<b>Percentuale liquidazione</b>
Dopo la verifica preventiva di primo livello del PFTE con l'analisi degli elaborati prodotti dai progettisti per la Fase 2 ai fini dell'espletamento del procedimento autorizzativo (Conferenza di Servizi)	Compenso relativo alla verifica della fase 2 del DIP comprensivo del progetto di demolizione	100 %
	Compenso relativo alla verifica della fase 4 del DIP comprensivo del progetto di demolizione	20 %
Dopo la verifica finale con l'emissione del Rapporto tecnico di verifica conclusivo del PFTE	Compenso relativo alla verifica della fase 4 del DIP comprensivo del progetto di demolizione	60%
Dopo la verifica finale con l'emissione del Rapporto tecnico di verifica conclusivo del PE	Compenso relativo alla verifica della fase 4 del DIP comprensivo del progetto di demolizione	20 %
	Compenso relativo alla verifica della progettazione esecutiva (PE) comprensivo del progetto di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)	100 %

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e previa sottoscrizione del certificato di conformità da parte del RUP o se nominato dal DEC e dell'appaltatore ai sensi dell'art. 36 e ss e dell'all.II.14 del D.Lgs. 36/2023 e non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di ultimazione della prestazione, a seguito di verifiche e contraddittori con l'esecutore, verrà redatto il certificato di ultimazione delle prestazioni dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione e inviato all'appaltatore.

Entro dieci giorni naturali e consecutivi dal certificato di ultimazione delle prestazioni, a seguito di verifiche e contraddittori con l'esecutore, verrà redatto il certificato di conformità definitivo dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione e inviato all'appaltatore per la relativa sottoscrizione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione della cauzione o garanzia fideiussoria bancaria/assicurativa di cui all'art. 117, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023.

Il pagamento di ogni corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è sempre effettuato previa verifica della regolarità contributiva attestata dal DURC o altro documento equipollente e al netto di eventuali penali comminate ai sensi dell'art. 23 del presente Capitolato.

## **20. COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE DEL SERVIZIO**

Le comunicazioni all'Appaltatore del servizio avverranno esclusivamente per iscritto prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC).

Il Responsabile Unico del Progetto effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante dell'Appaltatore del servizio e alla persona fisica indicata quale VERIFICATORE che dovranno essere restituite firmate per ricevuta, nel caso in cui per la comunicazione venisse utilizzata la PEC costituirà ricevuta valida quella della stessa PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell'Appaltatore del servizio o il VERIFICATORE intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Appaltatore del servizio decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile Unico del Progetto comunicherà all'Appaltatore del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questa avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

La formulazione di osservazioni non costituirà motivo per prorogare i termini della durata dei servizi, salvo che nella comunicazione del R.U.P. non ci si determini anche in tal senso.

## **21. COMUNICAZIONI DALL'APPALTATORE DEL SERVIZIO**

### **Comunicazioni dell'Appaltatore del servizio all'Agenzia**

L'Appaltatore del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante dell'Appaltatore del servizio prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC).

L'Appaltatore del servizio è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti, che siano di competenza dell'Agenzia e in possesso della stessa, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei Servizi.

Eventuali contestazioni che la Stazione Appaltante intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell'Appaltatore del servizio entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento (a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse siano state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data l'Agenzia decade dal diritto

di avanzarne.

Qualunque evento che possa incidere sull'esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L'Appaltatore del servizio, nel caso di cui sopra, dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

### **Comunicazioni dell'Appaltatore del servizio di verifica al Progettista**

L'Appaltatore del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al Progettista esclusivamente per iscritto prevalentemente con strumenti informatici (e-mail e particolarmente PEC), tramite il responsabile dell'Appaltatore del servizio. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il responsabile dell'Appaltatore del servizio dia disposizioni orali ai progettisti, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma scritta (a mezzo PEC) delle disposizioni orali impartite. Tutte le comunicazioni tra l'Appaltatore e il Progettista devono essere inviate per conoscenza al RUP e al DEC.

## **22. STRUTTURA OPERATIVA DELL'APPALTATORE DEL SERVIZIO**

La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta; l'impegno dei componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta. Non sono ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi d'impedimenti non riconducibili a colpa dell'Appaltatore del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna dell'Offerta. È fatto divieto di incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento.

Qualora si rendesse necessario, nei soli casi di cui sopra, prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, l'Appaltatore del servizio si impegna a proporre tempestivamente all'Agenzia specialisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire, producendo la documentazione che attesti il possesso, da parte dei professionisti subentranti, dei medesimi requisiti di partecipazione di quelli uscenti.

Nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui sopra, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento.

L'Agenzia valuterà detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non ritenuti idonei. L'Agenzia comunicherà per iscritto all'Appaltatore del servizio le sue determinazioni al riguardo entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato. Qualora all'Appaltatore del servizio non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato s'intende accettato. L'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore del servizio la sostituzione di uno o più componenti del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione.

## **23. LUOGO DI ESECUZIONE**

A partire dall'inizio delle attività di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica, l'Appaltatore potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni, sia esse richieste dall'Appaltatore e/o dai progettisti che indette dal R.U.P. per il servizio di cui all'oggetto, si terranno presso la sede dell'Agenzia del Demanio, Direzione Generale in Roma o in modalità telematica.

## 24. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti di verifica, le relazioni tecniche e amministrative, gli elaborati grafici e quant'altro prodotto dell'Appaltatore del servizio di verifica nell'ambito del Contratto dovranno essere redatti in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall'Appaltatore del servizio all'Agenzia in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

## 25. GARANZIE E POLIZZA

L'Appaltatore dovrà produrre prima della stipula del contratto:

- una **garanzia definitiva**, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte dell'Agenzia, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l'Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

- una **polizza per la copertura dei rischi di natura professionale** (polizza di responsabilità civile professionale) prevista dall'art. 37, comma 3 dell'allegato I.7, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 43 dell'allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Sono da ritenersi a carico dell'Appaltatore gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

L'Appaltatore solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'Appaltatore verificatisi presso il luogo del servizio.

## **26. MODIFICA DEL CONTRATTO**

Nel corso del rapporto contrattuale l'Agazia, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità.

## **27. DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RALLENTARE I SERVIZI**

L'Appaltatore del servizio di verifica non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agazia.

La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore del servizio qualora questi, dopo la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato dall'Agazia non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla data ricevimento della comunicazione. In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore del servizio tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

## **28. INCOMPATIBILITA'**

Per l'Appaltatore del servizio, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

## **29. OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- comunicare all'Agazia del Demanio ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Capitolato;
- eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili;

- a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Agenzia ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;
- a consentire all'Agenzia del Demanio di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si intenderanno assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede digara e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti i verbali e i rapporti prodotti saranno debitamente timbrati e sottoscritti dall'Appaltatore in formato elettronico. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. A tal riguardo si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel contratto nonché l'ingerenza dell'Agenzia nella verifica non esime la piena responsabilità dell'Appaltatore incaricato circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità.

Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilità dell'Appaltatore tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- gli oneri di cancelleria;
- gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax);
- gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

L'Appaltatore con la presentazione dell'offerta prende atto di aver valutato le difficoltà di esecuzione dell'appalto, le attività presenti nell'area, l'impegno richiesto dalle attività richieste nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta è presentata considerando tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del contratto affidato.

La presenza del personale dell'Agenzia, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essa emanate, non liberano l'Appaltatore del servizio dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

### **30. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs. 36/2023 è l'arch. Silvano Arcamone.

Il RUP eseguirà tutte le attività previste dal Dlgs 36/2023 all. I.2 e dal quadro normativo vigente.

## 31. ALLEGATI

Allegato 1 – Documentazione BIM per verifica PFTE:

- BIMMS “Method Statement process” ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00002 e relativi allegati:
  - ALLEGATO A\_Proprietà Modello;
  - ALLEGATO B\_Proprietà ACDat;
  - ALLEGATO C\_Proprietà elementi;
  - ALLEGATO D\_Codifica Elementi;
  - ALLEGATO E\_Codifica Spazi;
  - ALLEGATO F\_Destinazioni Uso;
  - ALLEGATO G\_Codice Documento.
- BIMSM “Specifica metodologica” – Progetto di fattibilità tecnico economica (art. 48 DL 77/2021) – Nuova costruzione – BOD0040-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-PN0001;
- BIMSM “Specifica metodologica” – Progetto di fattibilità tecnico economica (art. 48 DL 77/2021) – Edifici esistenti – BOD0040-ADM-SPECIFPRO-XX-SM-Z-PS0001;
- BIMSM “Specifica metodologica” – Rilievo (AS-IS) – BOD0040-ADM-SPECIFRIL-XX-SM-Z-S00001;

Allegato 2 – Documentazione BIM per verifica Progetto Esecutivo:

- BIMMS “Method Statement process” ADD2023-ADD-METHODSTP-XX-MS-Z-G00001 e relativi allegati:
  - ALLEGATO A\_Proprietà Modello;
  - ALLEGATO B\_Proprietà ACDat;
  - ALLEGATO C\_Proprietà elementi oggetti vegetazione;
  - ALLEGATO D\_Codifica Elemento;
  - ALLEGATO E\_Codifica Spazi;
  - ALLEGATO F\_Destinazioni Uso;
  - ALLEGATO G\_Autorizzazioni UpDATE.
- BIMSM “Specifica metodologica” – Progetto esecutivo – Nuova costruzione – BOD0040-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00001;
- BIMSM “Specifica metodologica” – Progetto esecutivo – Edifici esistenti – BOD0040-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-E00002;
- BIMSM “Specifica metodologica” – Coordinamento Sicurezza CSP – BOD0040-ADD-SPECIFPRO-XX-SM-Z-C00001.

Allegato 3 - *Documento di Indirizzo alla Progettazione* posto a base del Concorso di Progettazione.

Allegato 4 – Calcolo corrispettivi

Il Responsabile Unico del Progetto

Arch. Silvano Arcamone